

8. Allo scopo di adempiere nel migliore dei modi alla sua missione, il Comitato stabilisce il proprio Regolamento interno conformemente all'articolo 303, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PRIMA PARTE

ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO

TITOLO I

I MEMBRI DEL COMITATO

Articolo 1 — Membri del Comitato

1. Il Comitato è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare in ambito socioeconomico, civico, professionale e culturale.
2. I membri del Comitato economico e sociale europeo sono nominati per cinque anni e tale mandato è rinnovabile.
3. I membri del Comitato non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
4. I membri del Comitato hanno diritto alle indennità, e al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, necessari per l'esercizio delle loro funzioni, conformemente alle decisioni in materia del Consiglio dell'UE e dell'Ufficio di presidenza.

Il Consiglio fissa le indennità dei membri del Comitato.

5. Il Comitato compie ogni sforzo per garantire il rispetto dei principi di parità di genere e di non discriminazione, come definiti dal diritto dell'Unione europea, e per assicurare che tali principi siano applicati in tutti i suoi organi.

L'Ufficio di presidenza considera l'evoluzione del rapporto numerico tra uomini e donne nei diversi organi del Comitato e, se del caso, formula specifiche raccomandazioni al riguardo.

Con cadenza regolare viene presentata all'Ufficio di presidenza una relazione, elaborata con l'assistenza dell'amministrazione, per valutare tali sviluppi in materia di parità di genere. Sulla base di tale relazione, l'Ufficio di presidenza adotta misure concrete per migliorare l'equilibrio di genere.

Articolo 2 — Statuto dei membri

1. Ad ogni membro del Comitato spetta il titolo di «membro del Comitato economico e sociale europeo».
2. Nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, i membri del Comitato godono dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso di cui all'articolo 10 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato ai trattati.
3. Lo Statuto dei membri del Comitato economico e sociale europeo (lo «Statuto dei membri») definisce i diritti e gli obblighi dei membri del Comitato, nonché l'insieme delle norme che disciplinano la loro attività e i loro rapporti con il Comitato e i suoi servizi.

Articolo 3 — Codice di condotta

1. I membri sono tenuti a mantenere gli standard sanciti dal Codice di condotta dei membri del Comitato economico e sociale europeo (il «Codice di condotta»).

